

N. 32757/2010 Reg. G.  
P.U. del 7.4.2011

16714711

Ord. N. 767

1  
S.U.

29

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
III SEZIONE PENALE**

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente	Dott.	Claudia Squassoni
Consigliere	"	Alfredo Maria Lombardi
	"	Renato Grillo
	"	Luca Ramacci
	"	Alessandro Andronio

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Sul ricorso proposto dall'Avv. Michele Santonastaso, difensore di fiducia di Rabhi Adil, n. in Marocco il 16.1.1981, avverso la sentenza in data 3.5.2010 della Corte di Appello di Milano, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Milano in data 29.4.2009, venne condannato alla pena di anni sette di reclusione ed € 30.000,00 di multa, quale colpevole del reato di cui agli art. 110 c.p. e 73, comma 1 bis, del DPR n. 309/90.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

**PREMESSO**

Che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Rabhi Adil in ordine al reato di cui agli art. 110 c.p. e 73, comma 1 bis, del DPR n. 309/90, a lui ascritto, per avere detenuto, in concorso con il fratello Rabhi Mohamed, a fini di spaccio, circa un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che riceveva dal Rabhi Mohamed e custodiva in luogo ignoto;

Secondo una ricostruzione estremamente sintetica della vicenda, fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché di servizi di osservazione effettuati dalla polizia

*[Handwritten signature]*

giudiziaria, tale Ait Addi Rachid, in concorso con il Rabhi Mohamed ed altri, che viaggiavano su un'auto diversa, si era recato a Milano per acquistare la sostanza stupefacente di cui alla contestazione. Durante il viaggio di ritorno verso Modena le auto venivano intercettate dalla polizia ed l'Ait si dava alla fuga. Successivamente l'Ait riferiva falsamente ai complici, ma d'accordo con il Rabhi Mohamed, di essere stato costretto a disfarsi della cocaina, buttandola via dal finestrino dell'auto, mentre ne era rimasto in possesso. La sostanza stupefacente veniva nascosta dall'Ait nella abitazione, ubicata in Vignola (Modena), della sua convivente Pavalachi Viorica, che abitava insieme ad Erhan Natalia, donna legata sentimentalmente al Rabhi Mohamed. Quest'ultimo, infine, in concorso con il fratello Rabhi Adil, si impossessava della cocaina nascosta in detta abitazione, sottraendola all'Ait.

Che la Corte territoriale ha rigettato, tra gli altri, il motivo di gravame con il quale era stata riproposta in appello l'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano per essere il fatto ascritto all'imputato Rabhi Adil avvenuto in Modena;

Che su tale punto la sentenza ha rigettato l'eccezione, affermando la competenza dell'autorità giudiziaria Milanese per ragioni di connessione teleologica del reato di detenzione di sostanza stupefacente ascritto al Rabhi Adil con il reato commesso in Milano, ove era stata acquistata la sostanza stupefacente dall'Ait e dal Rabhi Mohamed:

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge;

Che con due mezzi di annullamento il ricorrente ripropone le eccezioni di incompetenza per territorio e di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla Pavalachi;

Sul primo punto, denunciando violazione degli art. 8, 11, 16 e 12 lett. c) c.p.p., si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato la competenza per territorio dei giudici di Milano in applicazione del criterio della connessione tra procedimenti relativi a reati legati da nesso teleologico, in quanto ulteriore presupposto per l'applicazione del principio della connessione è che il reato fine ed il reato mezzo siano stati commessi dallo stesso soggetto. Nel caso in esame, invece, il primo reato non è stato commesso dal ricorrente.

Sul secondo punto, denunciando violazione degli art. 513 e 500, comma 4, c.p.p., si deduce che, avendo il giudice di primo grado utilizzato le dichiarazioni rese dalla Pavalachi ai sensi dell'art. 513 c.p.p., il giudice di appello, per superare l'eccezione dell'appellante in ordine alla loro inutilizzabilità per mancanza di consenso, non poteva avvalersi del meccanismo di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p.. Si osserva che in tal modo è stato posto in essere un procedimento alternativo alla formazione della prova in dibattimento, senza che sia stato garantito il contraddittorio con la difesa dell'imputato per consentirgli di produrre un'eventuale prova contraria.

#### RITENUTO

Che le sentenze dei giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, per rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'imputato, hanno puntualmente applicato l'indirizzo

interpretativo espresso da una lontana pronuncia di questa Suprema Corte (sez. V, 13.6.1998 n. 10041, Altissimo e altri, RV 211391), secondo la quale "Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.";

Che la citata pronuncia già si poneva in contrasto con il prevalente indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità del rapporto di connessione tra reati ex art. 12, primo comma lett. c), c.p.p., occorre, oltre al vincolo teleologico tra i fatti, anche l'identità soggettiva del loro autore o dei loro autori (sez. I, 16.10.1991 n. 3799 del 1992, confl. comp. in proc. Barretta ed altri, RV 188844; sez. I, 9.3.1995 n. 3385, Pischedda ed altri, RV 200701);

Che anche la giurisprudenza di questa Corte successiva alla sentenza n. 10041 del 1998 si è ispirata al principio, secondo il quale, ai fini della configurabilità della connessione teleologica, quale criterio per la determinazione della competenza territoriale, occorre che i fatti siano stati commessi dallo stesso o dagli stessi soggetti, mancando altrimenti l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine (sez. III, 26.11.1999 n. 2731 del 2010, Bonassisa, RV 215762; sez. I, 2.12.1998 n. 1495 del 1999 Archinà ed altri, RV 212270;

Che il citato indirizzo interpretativo, in particolare, ha posto l'accento sul rilievo che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie sulla competenza (sez. I, 12.3.2003 n. 19537, Confl. comp. in proc. Pifferi, RV 224389);

Che il ricordato indirizzo interpretativo ha trovato ulteriore conforto nelle modifiche apportate all'art. 12, primo comma lett. c), c.p.p. dalla Legge 1.3.2001 n. 63, che ha escluso dai criteri di connessione l'ipotesi di reati commessi al fine di assicurare l'impunità ai colpevoli di altro reato (sez. I, 20.4.2004 n. 19066, Leonardi ed altro, RV 228654; sez. I, 20.5.2008 n. 25723, Confl. comp. in proc. Feleppa ed altri, RV 240462; sez. I, 27.5.2008 n. 25391, Confl. comp. in proc. Avitabile ed altri, RV 240205; sez. IV, 10.3.2009 n. 27457, Ruiu, RV 244516);

Che di recente, però, la VI sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 37014 del 23.9.2010, Della Giovampaola ed altri, RV 248746, è ritornata all'indirizzo interpretativo espresso dalla sentenza n. 10041 del 1998, affermando il principio di diritto: "Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.";

Che la citata sentenza si è posta in consapevole contrasto con il pregresso indirizzo interpretativo dopo aver ricostruito le modifiche del tessuto normativo apportate all'art. 12, primo comma lett. c), c.p.p. dalle successive leggi di riforma, valorizzando, in particolare, la abolizione, ad opera del D.L. 20.11.1991 n. 367, convertito in L. n. 8 del 1992, del riferimento al medesimo soggetto autore di più reati e l'inserimento di ulteriori ipotesi riconducibili alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., come peraltro già osservato nel precedente di cui alla sentenza n. 10041 del 1998;

Che la sentenza ha ritenuto irrilevanti, per aderire ad una diversa interpretazione della norma, le ulteriori modifiche ad essa apportate dalla legge n. 63 del 2001, ed ha evidenziato la correlazione dell'istituto con gli aspetti penali sostanziali, che attestano la natura innanzitutto oggettiva della relazione tra i reati presa in esame dalla norma; l'esigenza (di rilievo costituzionale) di evitare contrasti non fisiologici di giudicato e la trattazione di processi paralleli per il medesimo fatto reato; che la nozione di giudice naturale è quella che emerge dal complesso delle norme che disciplinano la competenza secondo l'interpretazione che ad esse viene data anche per assicurarne la conformità a valori di rilievo costituzionale;

Che il contrasto nell'orientamento giurisprudenziale in materia è stato anche rilevato dall'Ufficio del Massimario con nota del 21 marzo 2011, sicché si palesa opportuno rimettere la soluzione dello stesso alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte;

**P.Q.M.**

La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7.4.2011.

**IL PRESIDENTE**

*Ubaldo Lodi*

**IL CONSIGLIERE RELATORE**

*Roberto N. Lodi*

